

PROGRAMMA NAZIONALE

“INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027”

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Nazionale Inclusion e Lotta alla Povertà 2021 – 2027 - CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusion e) a valere sull'Avviso pubblico INtegra per la presentazione di proposte d'intervento finalizzate all'inclusion e sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora, approvato con decreto del Capo Dipartimento prot. n. 275 del 4 settembre 2024

tra

l'Autorità di Gestione (di seguito: AdG) del PN Inclusion e incardinata nella Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) Divisione III rappresentata dalla dr.ssa Carla Antonucci, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, C.F. 80237250586

e

l'Ente Territoriale / Ambito Territoriale Sociale REGIONE VALLE D'AOSTA C.F. 80002270074 (di seguito Beneficiario) rappresentato da KATIA ZANELLO in qualità di FUNZIONARIO TITOLARE DI PARTICOLARE POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ CF. ZNLKTA77B60A326P

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE)

1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;

- la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. (nel prosieguo anche "Codice privacy");

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo anche "GDPR");

- l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

- il "Programma Nazionale (PN) Inclusion e lotta alla povertà 2021-27", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 - approvato con la Decisione CE C (2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell'ambito della Programmazione europea 2021-2027;

- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;

- il d.P.C.M del 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", e in particolare l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39 che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

- altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M n. 230 del 22 novembre 2023 che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

- altresì l'articolo 38, comma 3, del medesimo d.P.C.M n. 230 del 22 novembre 2023, che dispone che "Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione";

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 marzo 2025, n. 29, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali", che all'articolo 4 individua tra i compiti della Divisione III della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, la funzione di Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;

- il decreto direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione" – dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

- il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente pro-tempore della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/1060;

- il d.P.R del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- il d.P.C.M 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

- la Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;
- il d.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 *Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027*;
- il decreto direttoriale n. 86 del 28 marzo 2023 recante "Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni;
- il decreto direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il "Sistema di gestione e Controllo" (Si.Ge.Co) del PN Inclusione, corredato dai relativi allegati e successive modificazioni;
- il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con nota Prot. 41/14661 del 27 agosto 2024 e successive modificazioni;
- il Manuale dei Beneficiari dell'Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 pubblicato nella sua ultima versione sul sito del Programma al seguente link: [InfoPoint Beneficiari | MLPS - PN](#) ;
- il decreto del Capo Dipartimento n. 275 del 4 settembre 2024 che approva l'Avviso pubblico INtegra per la presentazione di proposte d'intervento finalizzate all'inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora, da finanziare a valere sulle risorse del PN Inclusione;
- il decreto del Capo Dipartimento n. 370 dell'11 novembre 2024 e il decreto del Capo Dipartimento n.469 del 13 dicembre 2024 con i quali sono state disposte le proroghe dei termini per la presentazione delle proposte progettuali e per l'invio da parte delle Regioni/Province Autonome delle deleghe ad altri Enti territoriali a valere sull'Avviso INtegra da finanziare a valere sulle risorse del PN Inclusione;
- il decreto direttoriale n. 168 del 26 Giugno 2025 con cui è stato approvato il progetto presentato dal Beneficiario;
- il decreto direttoriale n. 176 del 7 Luglio 2025 con cui è stato ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Beneficiario.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Premesse e allegati

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente Convenzione di sovvenzione (di seguito: "Convenzione") e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG e il Beneficiario per la realizzazione delle azioni indicate nella Proposta progettuale allegata a valere sull'Avviso pubblico INtegra, relativamente alle seguenti Priorità del PN Inclusione:

- Priorità 1 FSE+ "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - OS I (ESO 4.12) che prevede, tra le altre finalità, la realizzazione di "interventi di rafforzamento del sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale, di presa in carico e accompagnamento nell'ambito degli interventi di Housing e Centri servizi per le persone senza dimora";
- Priorità 3 FSE+ "Contrasto alla deprivazione materiale" - OS m (ESO 4.13) che prevede, tra le altre finalità, la realizzazione di "interventi di riduzione delle condizioni di Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili".

Art. 3

Obblighi in capo al Beneficiario

Nell'attuazione dell'operazione individuata ai sensi del precedente art. 2, il Beneficiario:

- a) deve dare avvio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della Convenzione da parte degli organi di controllo competenti, dando evidenza, in sede di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), della data unica di avvio delle attività progettuali;
- b) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto nei tempi previsti nella proposta presentata e della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- c) è in ogni caso referente unico dell'AdG per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale dei Beneficiari in vigore e successive modificazioni o in altre disposizioni specificatamente adottate dall'AdG;
- d) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;

- e) utilizza la Posta Elettronica Certificata – PEC e, se del caso, il Sistema Multifondo, quali mezzi per le comunicazioni ufficiali con l'AdG;
- f) ha l'obbligo di richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) in quanto soggetto titolare del programma di investimento pubblico a cui compete l'attuazione degli interventi e darne tempestiva comunicazione all'AdG tramite l'apposita funzionalità presente sulla Piattaforma Multifondo, secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione;
- g) sottopone all'AdG, attraverso la funzionalità presente sulla Piattaforma Multifondo per la relativa approvazione, le eventuali modifiche - comunque non sostanziali – da apportare al progetto, al budget di progetto e/o al cronoprogramma fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 12 o in altre disposizioni specificamente adottate dall'AdG;
- h) implementa e coordina l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa UE e nazionale nonché nel rispetto del cronoprogramma di spesa approvato;
- i) rende tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e comunica, per eventuali specifiche fattispecie, il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti al progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;
- j) garantisce su tutti i documenti riferiti al progetto l'indicazione del PN Inclusionione, dell'Obiettivo specifico, del titolo dell'operazione, del CUP, del Codice Identificativo di Gara (CIG), se previsto;
- k) assicura che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre i 60 giorni dalla chiusura delle attività progettuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- l) garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata o l'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
- m) provvede all'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PN Inclusionione, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria anche in linea con le previsioni di cui all'art. 63, paragrafo 9, del Reg. (UE) 2021/1060;

- n) conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'AdG, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale;
- o) predispone proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore e successive modificazioni;
- p) gestisce e presenta attraverso la specifica funzionalità presente sulla Piattaforma Multifondo, le domande di rimborso relative alle attività realizzate secondo le disposizioni contenute nei dispositivi attuativi delle operazioni e della manualistica, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento;
- q) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'AdG siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
- r) garantisce, che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PN Inclusion e concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PN medesimo e degli obiettivi specifici delle Priorità sopra richiamate;
- s) garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- t) assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili e della documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate;
- u) assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio e alla valutazione delle attività e collabora durante il controllo del MLPS, dello Stato italiano e dell'Unione Europea;
- v) invia tramite la Piattaforma Multifondo, con cadenza stabilita dall'AdG nella manualistica del PN Inclusion, i dati di monitoraggio fisico (indicatori di output e di risultato), finanziario e procedurale relativi alle attività e ai partecipanti, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. (UE) 2021/1060; con riferimento agli indicatori fisici, si rimanda a quanto stabilito all'interno della Nota Metodologica sugli indicatori e alle Linee Guida per il monitoraggio dell'Avviso INtegra, di prossima pubblicazione;

w) garantisce, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dalla normativa eurounitaria, in particolare per quanto riguarda l'evidenza del contributo del FSE+ 2021/2027. Qualora, in caso di violazione di tale obbligo, non siano state poste in essere azioni correttive, l'AdG applica misure di rimodulazione delle risorse, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo e/o riducendo fino al 3% i fondi all'operazione interessata;

x) assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 Reg. (UE) 2021/1060;

y) assicura il rispetto della normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del PN Inclusionione;

z) assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) 2021/1060, Regolamento (UE) 2021/1057, Regolamento (UE) 2021/1058, nonché nel d.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 *Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027*;

aa) collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;

bb) garantisce, ove applicabile, la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060;

cc) provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse, dal Manuale delle procedure e dal Manuale dei Beneficiari del PN Inclusionione, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione;

dd) tratta, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali dei destinatari finali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di settore (GDPR, Codice privacy, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati) fornendo all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.

Art. 4

Obblighi in capo all'AdG

La Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà rende disponibili al Beneficiario il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione, adottato dall'AdG con decreto direttoriale n. 1 dell'8 gennaio 2025 e le successive versioni, nonché i seguenti documenti e i relativi successivi aggiornamenti:

- il Manuale delle procedure dell'AdG;
- il Manuale per i Beneficiari;
- il Manuale Utente per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo;
- il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;

Inoltre, l'AdG si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 6, tramite apposita contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia n. 5950 intestata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DG Inclusione - FONDI UE e FDR legge 183-87;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi;
- adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- garantire l'utilizzo del Sistema Multifondo per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, il monitoraggio e le verifiche, gli audit e la valutazione;
- esaminare le eventuali comunicazioni del Beneficiario in merito al ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali, di cui all'art. 25 del Reg. (UE) 2021/1060, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
- fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza e agli altri lavori previsti nelle diverse sedi partenariali della Programmazione 2021-2027;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico dell'AdG, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Durata e modalità di realizzazione

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo “Avvio attività” comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - e in ogni caso entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della Convenzione da parte degli organi di controllo competenti e si concluderanno entro il 31 Dicembre 2029.

Saranno considerate ammissibili le spese, inerenti all'attuazione delle proposte di intervento approvate, sostenute in data coincidente o successiva a quella indicata nella DIA come avvio delle attività e comunque successiva alla notifica di approvazione della Convenzione.

Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'AdG, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate. Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'AdG modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 12.

Art. 6

Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, sono attribuite al Beneficiario risorse del PN Inclusiones complessivamente pari a Euro 1.463.883,99, ripartite tra risorse di FSE + e risorse nazionali (Fondo di Rotazione ex legge 183/87), conformemente alle percentuali di cofinanziamento previste per le Priorità 1 e 3 del PN Inclusiones e successive modificazioni, in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale, nel piano finanziario e nel cronoprogramma presentati dal Beneficiario medesimo attraverso la funzionalità della Piattaforma Multifondo, che vengono allegati alla presente Convenzione, costituendone parte integrante. Le risorse sono così ripartite:

- euro 1.023.680,97 a valere sulla Priorità 1. Sostegno all'inclusiones sociale e lotta alla povertà (FSE+); Obiettivo Specifico ESO4.12 - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i bambini. Azione I1): Interventi di rafforzamento del sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale, di presa in carico e accompagnamento nell'ambito degli interventi di Housing ad ampio spettro e Centri servizi per le persone senza dimora;

- euro 440.203,02 a valere sulla Priorità 3. Contrasto alla deprivazione materiale (FSE+); Obiettivo Specifico ESO4.13 - Contrasto alla deprivazione materiale, Azione m2): Interventi di riduzione delle condizioni di Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili e Azione m3): Misure di accompagnamento.

Art. 7

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto di tesoreria n.

IT59R0100004306TU0000003592.

Il pagamento dell'importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente articolo 6 sarà erogato, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, secondo le seguenti modalità:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, su richiesta del Beneficiario, formalizzata tramite il sistema informativo del PN Inclusion e ed a seguito di esito positivo delle verifiche effettuate circa lo stato dell'operazione, successivamente alla trasmissione da parte del Beneficiario della DIA indicante l'effettiva data di avvio delle attività;
- b) erogazione delle successive tranches di finanziamento ad esito positivo della verifica di pagabilità delle domande di rimborso presentate dal Beneficiario, come previsto al successivo art. 9, complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività così come dettagliata dal Manuale per i Beneficiari. L'importo totale di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;
- c) il saldo finale verrà corrisposto, nel massimo del 10%, nella misura che risulterà di competenza, a conclusione delle attività progettuali e previa presentazione della domanda di rimborso finale e della relazione finale sulle attività realizzate, a seguito della verifica amministrativo/contabile e secondo le modalità previste al successivo art. 9.

L'AdG, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di domande di rimborso in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.

I pagamenti sono effettuati dall'AdG mediante apposita contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia n. 5950 intestata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DG Inclusion e - FONDI UE e FDR legge 183-87.

Art. 8

Affidamento di incarichi e contratti a terzi

Nell'ambito della realizzazione del progetto il Beneficiario potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare specifiche attività progettuali a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto stesso.

Qualora il Beneficiario intenda affidare parti delle attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), nonché dal Codice del Terzo Settore in caso di affidamenti in co-progettazione, co-programmazione, accreditamento secondo le previsioni della relativa normativa (decreto legislativo n. 117/2017).

Il Beneficiario per l'esecuzione di specifiche attività progettuali ha facoltà di stipulare accordi di cooperazione con soggetti di diritto pubblico che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 36/2023, fermo restando che tali accordi non possono interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme eurounitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione dei contratti e degli incarichi.

I contratti/accordi/convenzioni, stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Rendicontazione delle spese e controlli

La rendicontazione delle spese deve essere presentata nel rispetto delle regole indicate nel Manuale per i Beneficiari in vigore e successive modificazioni, nei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel Manuale Utente per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 7, il Beneficiario dovrà presentare all'AdG le domande di rimborso, corredate dalla pertinente documentazione giustificativa delle spese sostenute, mediante la Piattaforma Multifondo.

Le spese dichiarate nelle domande di rimborso dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell'art. 63 del Reg. (UE) 2021/1060, e nel d.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 *Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060* per il periodo di programmazione 2021/2027.

Come indicato all'art.7, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell'AdG delle domande di rimborso pervenute e della documentazione allegata e inserita nella Piattaforma Multifondo.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni da esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Art. 10

Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro il termine che sarà definito dall'AdG.

Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'AdG.

L'AdG può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non preventivamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni annuali e finale) e/o di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) irregolarità accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) mancato rispetto degli obblighi previsti all'articolo 12 dell'Avviso INTEGRA;
- h) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso;
- i) mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 16;
- j) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'AdG sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato.

La revoca è disposta dall'AdG con le medesime forme dell'assegnazione, con atto conseguente si procederà al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'AdG la somma in questione nel termine concesso dall'AdG, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata. Qualora la restituzione dei suddetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'AdG si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'AdG potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite PEC.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'AdG potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

L'AdG potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'AdG sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo di II livello da parte delle Autorità di audit, della

Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo e i relativi esiti, qualora negativi, potranno comportare una rideterminazione del contributo con conseguente attivazione di eventuali meccanismi di recupero, anche in caso di somme già ritenute ammissibili in fase di controlli di I livello e percepite dal Beneficiario.

Art. 11

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 12

Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, a parte ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l'obbligo di far seguito alle richieste provenienti dall'Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della Programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.

Il decreto di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo.

In tal caso la Convenzione medesima vincolerà la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso le finalità e gli obiettivi dell'intervento.

Eventuali variazioni progettuali dovranno essere comunicate e richieste attraverso le modalità descritte nel Manuale per i Beneficiari in vigore e successive modificazioni nonché nel Manuale delle procedure dell'AdG del PN Inclusion e in altre disposizioni specificamente adottate dall'AdG.

Art. 13

Recesso dell'AdG

L'AdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 14

Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'AdG la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto, o in tutti i casi in cui l'obiettivo progettuale sia stato, se pur in forma parziale, conseguito ad insindacabile giudizio dell'AdG.

L'AdG valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili. In caso contrario, verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 15

Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'AdG provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

Il Beneficiario si obbliga al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 e a quanto altro eventualmente prescritto.

Art. 16

Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi

Le informazioni relative a bandi di gara, contratti e bandi di concorso, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli

previsti dal decreto-legge 33/2013, devono contenere:

- il riferimento al "PN Inclusione e Lotta alla povertà";
- il riferimento al FSE+;
- il CUP del progetto a cui l'Avviso si riferisce;
- il CIG, se previsto;
- l'oggetto;
- la data di pubblicazione;
- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l'elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando.

I Beneficiari cui non si applica il decreto-legge 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia o sopra soglia comunitaria e i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persone, secondo le modalità sopra indicate.

Al fine di consentire l'alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell'articolo 46 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del Paese e sull'accesso agli stessi, i Beneficiari sono tenuti a comunicare all'AdG l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.

Si rimanda alle previsioni definite dall'AdG in merito ai temi di adeguata informazione e pubblicità per le indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PN Inclusione che dovrà garantire il Beneficiario, con particolare riguardo all'utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l'alimentazione del portale web unico.

Art. 17

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18

Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione sarà prima sottoscritta con firma digitale dalla Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del MLPS e successivamente dal Beneficiario con la medesima modalità e caricata sul Piattaforma Multifondo e si intenderà conclusa ed efficace nel momento in cui la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del MLPS avrà completato l'iter di controllo ed approvazione.

Art. 19

Trattamento dei dati personali da parte del Beneficiario

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione del progetto oggetto della presente Convenzione, il Beneficiario agisce in qualità di Titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR e al Codice Privacy secondo quanto previsto all'articolo 3, lettera dd) della presente Convenzione.

Il Beneficiario si impegna, a compiere le operazioni di trattamento nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà	Beneficiario
L'Autorità di Gestione PN Inclusione	Il Legale rappresentante o persona delegata
Firma digitale*	Firma digitale*